REGOLAMENTO (CEE) N. 1280/70 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1671/69 relativo alle misure da applicare alle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69 in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica congiunturale da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 [2], in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1671/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo alle misure da applicare alle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69, in seguito alla svalutazione del franco francese [3], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1082/70 [4], ha fissato le sovvenzioni che la Francia può concedere all'importazione, nonché gli importi compensativi che la Francia può riscuotere all'esportazione delle merci in questione ;

considerando che tali sovvenzioni ed importi compensativi sono stati calcolati in funzione dei quantitativi di prodotti agricoli che servono per il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione delle merci in questione, stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1060/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativo alla fissazione dei quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella febbricazione delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69 [5] ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1230/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune [6], ha modificato a partire dal 1° luglio 1970 la nomenclatura tariffaria per quanto riguarda la voce 17.04 D II ; che, d'altra parte, il regolamento (CEE) n. 1231/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 1060/69 relativo alla fissazione dei quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69 [7], ha modificato a partire dal 1° luglio 1970, per quanto riguarda le merci di cui alle voci 17.04 B II, 17.04 D I b), 17.04 D II e 19.01 B, i quantitativi dei prodotti di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi mobili ad esse applicabili ;

considerando che conviene calcolare in funzione di detti nuovi quantitativi le sovvenzioni che la Francia può riscuotere all'esportazione per le merci considerate ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali, del Comitato di gestione per lo zucchero e del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per quanto riguarda le merci di cui alle voci 17.04 da B a D e 19.01 B della tariffa doganale comune, l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1671/69 è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 214 del 25. 8. 1969, pag. 14.
(4) GU n. L 127 dell'11. 6. 1970, pag. 5.
(5) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 7.
(6) GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 36.
(7) GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 38.

ALLEGATO

(FF / 100 kg)

Voce della tariffa	Importo totale	Importi parziali detraibili in caso di ricorso al regime di perfezionamento attivo								
		Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte intero in polvere
17.04 B I	8,59	—	—	—	—	0,99	—	7,60	—	—
17.04 B II	9,71	—	—	—	—	0,53	—	9,18	—	—
17.04 C	7,68	—	—	—	—	—	—	5,90	—	1,78
17.04 D I a)	6,59	—	—	—	—	6,59	—	—	—	—
b) 1	4,34	—	—	—	—	1,06	—	3,28	—	—
b) 2	6,18	—	—	—	—	1,59	—	4,59	—	—
b) 3 aa)	8,02	—	—	—	—	2,12	—	5,90	—	—
b) 3 bb)	6,43	—	—	—	—	0,53	—	5,90	—	—
b) 4	9,59	—	—	—	—	2,38	—	7,21	—	—
b) 5	10,37	—	—	—	—	1,85	—	8,52	—	—
b) 6	11,15	—	—	—	—	1,32	—	9,83	—	—
b) 7	11,67	—	—	—	—	0,53	—	11,14	—	—
b) 8	12,45	—	—	—	—	—	—	12,45	—	—
17.04 D II a)	6,65	—	—	—	—	4,87	—	—	—	**1,78**
b) 1	6,12	—	—	—	—	1,06	—	3,28	—	1,78
b) 2	8,61	—	—	—	—	1,59	—	5,24	—	1,78
b) 3	10,27	—	—	—	—	1,06	—	7,87	—	1,34
b) 4	11,20	—	—	—	—	—	—	10,49	—	0,71
19.01 B	8,28	—	—	—	8,28	—	—	—	—	—